



Comune di Partinico

Città Metropolitana di Palermo

cod. fisc./partita IVA 00601920820

SETTORE 3 SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI

Resp.le: Dott. Giuseppe Misuraca

ALLEGATO 1

Al Comune di Partinico
Settore 3 Servizi Economico Finanziari
P.zza Umberto I, n.3
90047 PARTINICO (PA)

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo di proprietà del Comune di Partinico denominato "Ninni Cassarà", 3^a Zona PEEP, c/da Raccuglia PARTINICO, ad esclusione del campo da minigolf per bambini in quanto oggetto di manutenzione straordinaria non ancora effettuata, comprensiva di dichiarazione avente valore sia di dichiarazione di volontà che di autocertificazione ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R.445/2000

Associazione / Società Sportiva/Cooperativa

dilettantistica

con sede legale in.....

via.....

codice fiscale.....

legalmente rappresentata da.....

nato/a a.....

il..... residente in via/p.zza/n.....

..... codice fiscale

(eventualmente):
congiuntamente e in solido a:

Associazione / Società Sportiva/Cooperativa
dilettantistica.....
con sede legale in..... via.....
codicefiscale.....
legalmente rappresentada.....
nato/a a.....
il..... residente invia/p.zza/n.....
..... codice fiscale.....

Associazione / Società Sportiva/Cooperativa
dilettantistica.....
con sede legale in..... via.....
codicefiscale.....
legalmente rappresentada.....
nato/a a.....
il..... residente invia/p.zza/n.....
..... codice fiscale.....

Associazione / Società Sportiva/Cooperativa
dilettantistica.....
con sede legale in..... via.....
codicefiscale.....
legalmente rappresentada.....
nato/a a.....
il..... residente invia/p.zza/n.....
..... codice fiscale.....

CHIEDE/CHIEDONO

di partecipare alla gara indicata in oggetto e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

A tal fine, il/la signor/a.....
legale rappresentante dell'Associazione / Società Sportiva / Cooperativa Dilettantistica
..... consapevole delle
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/20001,

DICHIARA

(i requisiti richiesti per partecipare alla presente selezione devono essere posseduti, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda stabilita nel presente bando e, in caso di offerta congiunta, da ogni associazione partecipante):

che la suddetta associazione /Società Sportiva/Cooperativa dilettantistica
.....
con sede legale in..... via.....
codice fiscale.....
legalmente rappresentata da.....
nato/a a.....
il..... residente invia/p.zza/n.....
..... codice fiscale.....

(N.B. in caso di offerta congiunta la dichiarazione deve essere resa da ogni singola associazione partecipante)

con sede legale in via.....
codice fiscale.....
e-mail/PEC.....
tel/cell..... Sito internet.....

risulta affiliata a Federazione Sportiva del C.O.N.I. e/o ad Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. e risulta iscritta nel Registro Nazionale del C.O.N.I.

DICHIARA INOLTRE

1. Di non avere scopo di lucro (così come risulta dall'atto costitutivo e dallo statuto);
2. Di avere finalità costitutive e statutarie coerenti con la destinazione ad uso sportivo del bene;
3. di essere regolarmente registrata all'Agenzia delle Entrate;
4. di non avere alcuna posizione debitoria nei confronti dell'Ente in relazione a precedenti concessioni e relativi canoni;

5. di non avere controversie in corso davanti a qualsiasi autorità giudiziaria contro il Comune di Partinico alla data di pubblicazione del presente bando;
6. di aver effettuato il sopralluogo e di conoscere lo stato di fatto e di diritto in cui si trova il bene immobile oggetto del presente bando, sollevando il Comune di Partinico da ogni responsabilità al riguardo, anche con specifico riferimento alla eventuale non rispondenza degli impianti alle normative vigenti;
7. di aver preso visione del bando e dello schema di convenzione e di accettarne i contenuti senza condizioni o riserve;
8. di essere consapevole che, in caso di affidamento in concessione del bene, alla scadenza del rapporto concessorio, o in caso di revoca o recesso, tutte le opere di manutenzione ordinaria realizzate, comunque preventivamente autorizzate dal Comune proprietario, si intendono acquisite definitivamente al patrimonio immobiliare del Comune di Partinico, senza che il concessionario possa pretendere indennizzi o compensi di sorta;
9. di essere consapevole che l'uso degli spazi riguarderà le attività previste nel bando, le quali dovranno essere svolte entro i limiti compatibili con l'ambiente circostante, curando in particolare di non arrecare molestia, danno o disturbo di alcun genere a persone e cose, nel rispetto delle normative e regolamenti vigenti.
10. di essere consapevole che sono a carico del concessionario gli oneri di manutenzione ordinaria per tutto il periodo della concessione.
11. di impegnarsi, in caso di affidamento in concessione del bene, a stipulare idonee polizze assicurative a tutela del bene pubblico e per la responsabilità civile contro terzi, indicate nel bando ed a consegnarle prima della sottoscrizione della convenzione.
12. di avere preso visione del Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 17/03/2009 e di accettarle integralmente.
13. di essere in grado, in ogni momento, di certificare tutti gli elementi dichiarati impegnandosi a collaborare con il Comune per l'acquisizione dell'eventuale documentazione richiesta.
14. di non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che a suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;
15. di non aver riportato a suo carico condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
16. che non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 d.lgs 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto;
17. di rientrare nelle categorie di soggetti ammessi di cui all'art.8 dell'avviso;

18. di aver preso esatta cognizione della natura della procedura selettiva e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'affidamento;
19. di aver preso atto che il campo da minigolf per bambini al momento non è fruibile per interventi di manutenzione da effettuare;
20. di rispettare tutte le norme in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro contenute nel Dlgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
21. di autorizzare il Comune, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03, al trattamento dei dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso di gara e in caso di aggiudicazione, alla conseguente gestione degli impianti;
22. che non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 per le quali non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti.
23. Di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

DICHIARA inoltre

di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara al seguente indirizzo, e/o indirizzo di posta elettronica certificata, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso d'irreperibilità del destinatario e con impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni degli stessi recapiti:

Indirizzo.....
 Numero di telefono.....PEC.....
 e- mail.....

ALLEGA:

- 1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto/ statuti dell'associazione. In caso di offerta congiunta, deve essere allegata la copia dell'atto costitutivo e dello statuto di ciascuna associazione partecipante.
- 2) fotocopia di documento di identità del/dei legale/i rappresentante sottoscrittore/sottoscrittori della domanda, in corso di validità
- 3) copia della delibera di assemblea di nomina a legale rappresentante dell'associazione nel caso di rinnovo della carica (nel caso cioè in cui non coincida con quello originario desumibile dall'atto costitutivo).
- 4) in caso di offerta congiunta, dichiarazione sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, espressamente indicato con la stessa dichiarazione e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

firma (per esteso e leggibile) del/i legale/i rappresentante/i

Data

Convenzione per l'affidamento del servizio di gestione in concessione dell'impianto sportivo "Ninni Cassarà" 3^ Zona PEEP, C/da Raccuglia, Partinico, ad esclusione del campo da minigolf per bambini in quanto oggetto di manutenzione straordinaria non ancora effettuata.

Il giorno, in Partinico, presso gli uffici di, siti presso la sede comunale di Piazza Umberto I, 3 ,

il **Comune di Partinico**(codice fiscale: 00601920820) con sede in Piazza Umberto, 3, rappresentato dal Dott. Giuseppe Misuraca che interviene al presente atto nella sua veste esclusiva di Responsabile del Settore 3 Servizi Economico Finanziari del Comune di Partinico, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs.267/2000;

E

Associazione/società sportiva/cooperativa dilettantistica.....
(codice fiscale.....),
 avente sede legale in via/piazza..... rappresentata dal/la
 sig/sig.ra..... che interviene al
 presente atto in qualità di rappresentate legale dell'associazione/società/cooperativa
 (successivamente denominato concessionario);

PREMESSO CHE

1. con provvedimento dirigenziale n. del è stata indetta procedura aperta per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo denominato "Ninni Cassarà" 3^ Zona PEEP, C/da Raccuglia;
2. con provvedimento dirigenzialesi è proceduto ad aggiudicare la gara in questione all'Associazione/Società Sportiva/cooperativa Dilettantistica alle condizioni offerte e previste nel bando di gara, condizionando l'esecutività del provvedimento al positivo esito delle verifiche ex art. 80 del Codice dei contratti;
3. con nota prot. n. Servizio – Ufficio ha comunicato il completamento della verifica dei requisiti indicati all'art. 9 del bando di gara nei confronti della Società sportiva.....e che pertanto le certificazioni acquisite risultano conformi a quanto dichiarato in sede di gara.
4. con provvedimento dirigenziale n. del è risultata aggiudicataria della procedura aperta l'associazione/società sportiva dilettantistica/cooperativa (codice fiscale

RICHIAMATE

- la Direttiva CONI approvata con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008;
- la Direttiva prot. n. 2952 del 03/09/2013 “Progetti impianti sportivi – Obbligo del parere CONI”;
- il Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 (GU n.085 suppl. ord. del 11.4.96) “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi” coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal Decreto Ministeriale 6 giugno 2005;
- la Legge Regionale Sicilia 29 dicembre 2014 n. 29 “Testo Unico in materia di sport” e dal Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi;
- il Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione consiliare n° 20 del 17.03.2009
- la deliberazione di giunta comunale n. 04 del 11/08/2020 con cui sono state definite le linee di indirizzo per la predisposizione del bando finalizzato all'affidamento dell'impianto sportivo in oggetto;

Articolo 1 – Oggetto della convenzione

1. Il Comune di Partinico affida la concessione dell'impianto sportivo denominato “Ninni Cassarà” 3^a Zona PEEP, C/da Raccuglia, Partinico alla Associazione/Società Sportiva/cooperativa dilettantistica.....
rappresentata dal/la sig./ra
2. La concessione è effettuata dal Comune di Partinico ed accettata dal concessionario con oneri a proprio carico, alle condizioni stabilite nel bando di gara e nel presente atto.
3. La concessione prevede l'esecuzione di quanto indicato nell'offerta tecnica.

Articolo 2 - Descrizione dell'impianto

L'impianto sportivo comunale ha i seguenti identificativi catastali: Foglio 12 di Partinico , part. 3743 sub 2 e presenta la seguente consistenza:

- n. 4 campi da tennis
- n. 1 campo polifunzionale;
- n. 1 gradinata (tribuna scoperta) connessa ai campi da tennis;
- n. 2 campi di bocce ;
- n. 1 campo minigolf ;
- n. 1 campo minigolf per bambini;
- n. 2 corpi servizi igienici;
- n. 1 muro di allenamento del tennis;
- n. 1 ufficio;
- n. 1 spogliatoio distinto per sesso;
- n. 1 locale tecnico

Ogni campo da tennis è recintato con recinzione metallica e dotato di un accesso autonomo riservato agli atleti. L'intera area è completamente recintata.

L'impianto è inoltre dotato di:

- impianto di illuminazione notturna completo di riflettori;
- allaccio alla rete comunale per l'approvvigionamento idrico e il servizio di fognatura-depurazione;
- estintore per eventuali emergenze;
- cassetta di pronto soccorso.

L'accesso principale avviene da Via Dalla Chiesa.

Articolo 3 – Durata della concessione

1. La durata della concessione è di **6 mesi** e decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione;

Articolo 4 – Canone di concessione

1. Il canone di concessione è quello determinato nell'offerta economica definita in sede di gara per un importo di €. 4.000,00
2. L'intero importo del canone semestrale dovrà essere versato entro 10 giorni dalla sottoscrizione della convenzione.

Articolo 5 – Principi generali per la gestione dell'impianto

1. L'impianto sportivo è destinato allo svolgimento di attività sportiva agonistica e non agonistica e attività ludico- motoria- ricreativa;
2. per valorizzare l'impianto anche come luogo di aggregazione sociale, possono essere promosse e organizzate attività e manifestazioni complementari, ricreative e per il tempo libero, gratuite o a pagamento, purché compatibili con la destinazione e le caratteristiche dello stesso;
3. per favorire la promozione dell'attività sportiva, il concessionario può organizzare corsi di apprendimento e perfezionamento, attinenti le discipline sportive connesse all'impianto in gestione ovvero con lo stesso compatibili;
4. la gestione non può essere effettuata per altro scopo, salvo casi eccezionali, formalmente e previamente autorizzati dal Comune proprietario con idoneo provvedimento scritto.
5. il concessionario ha l'obbligo di agire secondo i criteri di obiettività, trasparenza ed equità.

Articolo 6 - Procedura di consegna e di riconsegna dell'impianto

1. Il concessionario assume la gestione dell'impianto oggetto di affidamento nello stato di fatto e di diritto in cui lo stesso si trova, come risulta da relazione allegata al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale, e perfettamente noto al concessionario, sia dal punto di vista strutturale, sia in ordine alle certificazioni, licenze, autorizzazioni e/o atti di assenso in genere in essere;
2. la consegna dell'impianto avviene tramite apposito verbale di consistenza, redatto in duplice copia, debitamente sottoscritto dalle parti in contraddittorio, dal quale deve risultare lo stato dello stesso e le relative certificazioni.

3. al verbale deve essere allegato inventario di tutte le attrezzature e arredi, se presenti, nonché delle principali apparecchiature tecnologiche di cui sarà responsabile il concessionario;
4. il verbale di consistenza dell'impianto deve essere aggiornato in caso di effettuazione di interventi, lavori e/o modifiche;
5. alla riconsegna dell'impianto, che deve essere lasciato libero da attrezzature e cose del concessionario, deve essere redatto verbale di riconsegna in contraddittorio tra le parti, con verifica dell'inventario delle attrezzature e dei beni mobili ed immobili. Qualora fossero riscontrati danni all'impianto e/o alle attrezzature dovute ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, questi saranno stimati e addebitati al concessionario con detrazione dal deposito cauzionale;
6. il concessionario è comunque tenuto nel corso della gestione all'immediato reintegro delle attrezzature e dei beni mobili che per cause a lui riconducibili divenissero inutilizzabili o venissero rimossi dall'impianto, in modo che sia sempre assicurato il pieno e costante svolgimento dell'attività sportiva.
7. Il concessionario è obbligato a servirsi degli impianti, attrezzature e arredi, esclusivamente per l'uso al quale sono destinati e in conformità alle prescrizioni del presente contratto.

Articolo 7 - Attività e oneri a carico del concessionario

1. Il Comune di Partinico consegna al concessionario l'impianto sportivo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
2. Il concessionario è tenuto al pieno rispetto di tutte le disposizioni stabilite dalla presente convenzione, dal bando di gara e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di impianti sportivi.
3. Il concessionario deve applicare tutte le norme emanate in materia igienico-sanitaria e sarà totalmente responsabile in caso di mancato rispetto delle stesse.
4. In particolare, oltre a svolgere tutte le attività necessarie al funzionamento dell'impianto affidato e ad assumere tutti gli oneri stabiliti dal presente contratto e gli oneri economici derivanti dalla gestione, il concessionario è tenuto a garantire i seguenti servizi e/o adempimenti:
 - a) gestione, custodia, sorveglianza, perfetta funzionalità, sicurezza dell'impianto e dei servizi relativi, nel rispetto di tutte le normative vigenti e in particolare in materia di sicurezza degli impianti sportivi. A tal fine il concessionario assume la qualità di custode del bene oggetto di affidamento ai sensi dell'art. 2051 c.c. e adotta ogni precauzione possibile per evitare danni alle persone o alle cose cagionati da fatto o omissione del medesimo o dei suoi dipendenti o di imprese appaltatrici, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune di Partinico da qualsiasi responsabilità al riguardo.
 - b) manutenzione ordinaria dell'impianto nel suo complesso, delle attrezzature e degli impianti tecnologici costituenti l'impianto sportivo oggetto di affidamento. Alla scadenza del rapporto concessorio o in caso di revoca o recesso, tutte le opere di

manutenzione ordinaria realizzate, comunque preventivamente autorizzate dal Comune proprietario, si intendono acquisite definitivamente al patrimonio immobiliare del Comune di Partinico, senza che il concessionario possa pretendere indennizzi o compensi di sorta;

- c) attivazione, a proprie cure e spese, di un servizio di medicazione e primo soccorso presso l'impianto, mantenendo a disposizione degli utenti i necessari materiali di primo intervento e soccorso previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti;
- d) ininterrotta vigilanza sulle attività e gli utenti durante il periodo di permanenza all'interno dell'impianto;
- e) intervento tempestivo di personale tecnico responsabile del funzionamento dell'impianto per qualsiasi deterioramento, incidente o anomalia che si verifichi, al fine di eliminare gli inconvenienti ed eventuali cause di pericolo per gli utenti;
- f) costante attività d'informazione e promozione dell'impianto, dell'attività sportiva programmata e delle iniziative organizzate all'interno della struttura;
- g) rispetto degli obblighi e prescrizioni impartiti dalle autorità preposte alla prevenzione incendi e alla sicurezza e di tutte le indicazioni e prescrizioni rilasciate dagli organi di vigilanza e controllo del Comune di Partinico;
- h) utilizzare collaboratori e personale, dipendente o meno, in possesso di tutte le qualificazioni e/o abilitazioni previste dalla normativa per le attività cui sono comunque adibiti;
- i) adempiere a tutti gli obblighi di natura normativa ed economica verso i propri dipendenti e/o collaboratori, ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro e nel rispetto del vigente CCNL di categoria.
- j) rispondere integralmente dell'operato del personale assunto e di eventuale personale volontario, o comunque utilizzato nelle attività, mentre il Comune concedente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il concessionario e i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;
- k) farsi carico del controllo periodico di tutti gli impianti ivi compresi gli impianti antincendio secondo la normativa vigente;
- l) far fronte agli obblighi relativi al pagamento dei tributi comunali, ivi compresa la tassa per i rifiuti;
- m) pagamento delle spese per la fornitura d'energia elettrica, acqua, gas e telefono di pertinenza dell'impianto, previa volturazione dei relativi contratti a proprio carico, se intestati al Comune, e di tutti gli oneri riferiti alla gestione. I contatori o dispositivi di misurazione devono essere resi accessibili in ogni momento per le verifiche o i controlli da parte del Comune.

- n) acquisizione a proprie cure e spese di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni sia per la gestione dell'impianto che dell'attività.
- o) comunicare all'Ufficio Sport, in applicazione del D.Lgs. 81/2008 e ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) il nominativo del Datore di Lavoro (ovvero colui che secondo il tipo e l'assetto organizzativo ne ha la responsabilità in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa) e del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione da lui designato ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett.b);
- p) obbligo di dotare l'impianto di un defibrillatore conforme alle prescrizioni di legge e di mantenere lo stesso in perfetta efficienza, nonché di dotarsi di personale appositamente formato per il suo utilizzo.
- q) corresponsione del canone come indicato nel precedente art.4).
- r) gestione e manutenzione degli impianti tecnologici con le modalità specificate nel successivo art.8).

6. Il concessionario è sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o no addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dalla concessione.

Articolo 8 – Impianti tecnologici

1. Il concessionario ha l'obbligo di affidare la manutenzione a ditte qualificate, e di comunicare il nominativo della ditta prescelta al comune.

2. Sono a completo carico del concessionario gli interventi di manutenzione sotto specificati:

- a) Manutenzione Programmata: comprende l'esecuzione delle operazioni specificatamente previste nei libretti di uso e manutenzione degli apparecchi e componenti, nonché previste dalle norme di buona tecnica e dai regolamenti vigenti, che possono essere effettuati in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo degli apparecchi e componenti stessi e che comportano l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo di uso corrente;
- b) Manutenzione Riparativa: comprende l'esecuzione degli interventi atti a ricondurre il funzionamento degli impianti a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto od in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazione, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto.

3. Il concessionario ha l'obbligo di affidare la manutenzione a ditte qualificate e di comunicare il nominativo della ditta prescelta al comune e non potrà pretendere alcunché dall'Amministrazione comunale, restando il Comune estraneo ad ogni rapporto fra quest'ultimo e l'appaltatore.

Articolo 9 – Esecuzione di opere

1. L'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria avviene sotto la personale

responsabilità del concessionario o di chi ha titolo alla loro esecuzione per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni edilizie o delle norme che disciplinano la materia sotto il profilo igienico-sanitario, nonché della sicurezza e della prevenzione incendi.

2. Per ogni intervento deve essere data preventiva comunicazione scritta all' Ufficio tecnico del Comune di Partinico prima della loro esecuzione, con la descrizione delle opere da eseguire, dei materiali da impiegare e dei colori. Il Comune si riserva di valutare l'intervento e comunicare eventuali prescrizioni.

3. Le opere potranno esser eseguite solo dopo il nulla osta del Comune.

4. Qualora le opere di manutenzione ordinaria siano previste nell'ambito di altro tipo di intervento, seguono le procedure autorizzative dell'intervento principale cui si accompagnano.

Articolo 10 - Modalità gestionali e di utilizzo dell'impianto

1. La gestione dell'impianto, oltre a quanto disposto dal presente contratto, è regolata da quanto proposto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.
2. Ogni variazione o integrazione deve essere concordata tra le parti e approvata formalmente dal Comune che ne determina anche la decorrenza.

Articolo 11 - Locali e attrezzature

1. I locali e gli impianti devono essere gestiti e utilizzati con la cura del buon padre di famiglia e restituiti, al termine della gestione, nelle medesime condizioni iniziali, fatta salva la naturale vetustà e gli interventi che dovessero richiedersi per venire incontro ad intervenute modifiche di legge.
2. Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite, danneggiamenti, atti di vandalismo resta a totale carico del concessionario al quale compete la responsabilità della conservazione della custodia dei beni per tutta la durata della convenzione.
3. Il concessionario ha l'obbligo di tenere in perfetto stato l'impianto, ivi comprese le aree di pertinenza dello stesso, libero da materiali e attrezzature di qualsiasi genere, escluse quelle strettamente funzionali allo svolgimento delle attività.
4. Le attrezzature e gli arredi dell'impianto devono essere tenuti in perfetto stato di pulizia. E' fatto obbligo al concessionario di rimuovere prontamente rifiuti di qualsiasi genere, attrezzature dismesse e materiali di risulta delle attività.
5. I locali consegnati non potranno essere destinati ad usi diversi da quello cui sono destinati, e il concessionario non potrà variarne la destinazione, se non previamente autorizzati dal concedente.
6. Le attrezzature e gli arredi eventualmente acquistati a spese del concessionario devono essere conformi a tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni.

Articolo 12 - Custodia di cose mobili di proprietà del concessionario

Il concessionario è costituito custode delle cose mobili, oggetti, attrezzature di proprietà del medesimo detenuti dallo stesso all'interno dell'impianto, a suo totale carico, rischio e pericolo, senza responsabilità alcuna dell'Amministrazione Comunale né per mancanze, sottrazioni, né per eventuali danni derivanti da qualsiasi causa.

Articolo 13 - Manutenzione ordinaria

1. Il concessionario deve provvedere all'effettuazione di tutte le opere di manutenzione ordinaria, secondo il piano presentato in sede di gara e che si rendono necessarie durante il periodo di concessione, che sono necessarie per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione dell'impianto, dei manufatti, delle attrezzature esistenti nello stesso e degli impianti tecnologici, nonché ad assicurare l'ottimale funzionamento delle attrezzature e degli arredi, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi, ove necessario.
2. Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono anche gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture delle strutture e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
3. In caso di malfunzionamento delle attrezzature e degli impianti il concessionario deve provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque nei tempi tecnici necessari.
4. In caso di inadempimento circa gli obblighi sopra citati il Comune ha la facoltà di provvedere direttamente previa escussione della cauzione definitiva stipulata dal concessionario mediante polizza fideiussoria assicurativa o bancaria.

Articolo 14- Attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. E' facoltà del concessionario effettuare attività di vendita diretta di alimenti e bevande a uso esclusivo degli utenti dell'impianto, secondo le modalità e i limiti di cui all'art. 31 della LR 6 novembre 2019, n. 22 (Testo Unico del Commercio).
2. La vendita al dettaglio di cui all'art. 31 co. 1 del suddetto TU del Commercio è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio ai sensi del Dlgs 222/2016, attraverso l'utilizzo della modulistica unificata adottata dalla Regione.

Articolo 15 – Pubblicità all'interno dell'impianto e sponsorizzazioni

1. Il concessionario ha la facoltà di esporre targhe, scritte e insegne pubblicitarie entro il perimetro dell'impianto nel rispetto delle disposizioni e modalità stabilite dalla vigente normativa regolamentare del Comune di Partinico sulla pubblicità e sull'applicazione del canone degli impianti pubblicitari.
2. Il concessionario è totalmente responsabile dell'acquisizione dei necessari provvedimenti autorizzatori per la installazione e pubblicizzazione e del pagamento di quanto dovuto.

3. E' fatto obbligo al concessionario di osservare le disposizioni che saranno impartite dai competenti uffici in ordine all'ubicazione e alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità.
4. E' esclusa qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti e movimenti politici in genere o propaganda di natura sindacale o religiosa.
5. Il concessionario ha facoltà di acquisire sponsorizzazioni concernenti la propria attività, con esclusione di sponsorizzazioni aventi il contenuto di cui al comma 4 e/o collegate alla produzione e/o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale.

Articolo 16 - Sorveglianza sull'impianto e sulle attività

1. Il concessionario deve osservare, far osservare e vigilare costantemente affinché i fruitori e gli addetti all'impianto rispettino tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari nonché i provvedimenti che abbiano attinenza con il servizio assunto.
2. Il concessionario ha la facoltà di allontanare dall'impianto i soggetti che non rispettino in tutto o in parte i divieti, le limitazioni e le modalità d'uso stabilite o che tengano un comportamento non consono.

Articolo 17 - Vicende soggettive del concessionario

1. Il concessionario è tenuto a comunicare al Comune concedente ogni variazione dell'atto costitutivo e dello statuto, così come delle variazioni alla denominazione/ragione sociale, nonché ogni cessione o atto di trasformazione (ivi comprese le fusioni e le scissioni). Tale comunicazione deve pervenire all'ufficio protocollo del concedente entro 15 giorni dalla variazione.
2. Nel caso in cui dalla variazione emerga il subentro di un nuovo soggetto nella titolarità del contratto, il Concedente può opporsi, entro 60 giorni decorrenti dal ricevimento delle comunicazioni di cui al punto 1, al subentro del nuovo soggetto, con effetti risolutivi del contratto, nel caso in cui lo stesso non sia in possesso dei requisiti previsti nel bando relativo alla procedura di gara per la concessione.
3. Il concessionario è tenuto altresì a dare tempestiva comunicazione al Comune concedente di ogni variazione relativa al rappresentante legale e alle cariche sociali.

Articolo 18 - Controlli

1. Il concedente si riserva la facoltà di procedere senza obbligo di preavviso alcuno, direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna, anche mediante sopralluogo presso l'impianto, in ordine al rigoroso rispetto, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dal presente contratto.
2. Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso all'impianto e

disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli fosse richiesta in merito.

Articolo 19 - Divieto di sub-concessione

E' fatto divieto alla Società di sub-concedere il bene a terzi, salvo che per lo svolgimento di attività accessorie e strumentali alla realizzazione delle attività economiche consentite nel bando di gara.

Articolo 20 - Cauzioni

1. Ai sensi dell'art.7 dell'Avviso pubblico il concessionario avrà presentato, prima della sottoscrizione del contratto:
 - *a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali* idonea polizza fideiussoria assicurativa pari al 10% canone di concessione, determinata sulla base del canone offerto in sede di gara e il numero di mesi di concessione;
2. in caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario, sarà disposto l'incameramento della cauzione previa contestazione e sollecito ad adempiere inviato con raccomandata AR o posta elettronica certificata. Detta garanzia può essere utilizzata dal Comune in caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario.
3. In tal caso, disposto l'incameramento della cauzione, è fatto obbligo al concessionario di reintegrarla.
4. Le predette garanzie fideiussorie devono prevedere espressamente le seguenti condizioni:
 - a. il garante pagherà quanto dovuto dal contraente entro 30 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Ente garantito;
 - b. il garante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.
 - c. il garante rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c.
 - d. lo svincolo della cauzione sarà possibile solo mediante dichiarazione sottoscritta da parte dell'Ente garantito;
 - e. l'eventuale mancato pagamento del premio/commissione o supplemento non può essere opposto all'Ente garantito;
 - f. per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra la società costituitasi fideiussore e il Comune concedente, il foro competente è esclusivamente quello di Palermo.
 - g. La fideiussione diventa efficace nei confronti del Comune di Partinico solo al momento della sottoscrizione da parte del medesimo.
5. Le clausole di cui alle lettere da a) a g) sopra prevalgono su ogni altra clausola contenuta nelle condizioni generali o speciali di contratto.

Articolo 21 - Garanzie assicurative

1. La gestione dell'immobile si intende esercitata a completo rischio e pericolo del concessionario e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.
2. Il concessionario risponde, nei confronti del Comune, per qualsiasi danno dovesse verificarsi a beni di proprietà del Comune, anche se causati da parte del pubblico che intervenga a qualsiasi attività, manifestazione o esibizione organizzata dal concessionario e/o da terzi.
3. Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza di attività od omissioni svolte nell'esercizio della concessione.
4. Il concessionario con effetto dalla data di decorrenza della convenzione, ha sottoscritto presso una compagnia di primaria importanza, e prodotto prima della sottoscrizione della convenzione, una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) che deve essere mantenuta per l'intera durata della concessione, nella quale la compagnia assicuratrice è obbligata a pagare, quale soggetto civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.
5. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante al concessionario da fatto doloso di persone delle quali il concessionario debba rispondere:
6. Il massimale unico di garanzia per sinistro deve essere non inferiore a € 5.000.000,00.
7. Il comune concedente non assume mai, in alcun caso, sia sul piano assicurativo che per qualsiasi altro rapporto giuridico, la qualità di coobbligato solidale per qualsivoglia obbligazione del concessionario.
8. Nella polizza di assicurazione dei beni, è stato stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento sarà liquidato dalla Compagnia Assicuratrice direttamente a favore dell'amministrazione comunale.
9. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo deve intendersi a totale carico del concessionario.
10. Il testo delle polizze è stato sottoposto al preventivo assenso del Comune prima della loro sottoscrizione.
11. Copia di tutte le polizze assicurative è depositata presso l'Ufficio patrimonio. prima della stipula del contratto di concessione.
12. La stipula del contratto d'affidamento del servizio è subordinata alla consegna al Comune di copia delle polizze di cui sopra.
13. Fino alla scadenza del rapporto concessorio, il concessionario si obbliga a fornire copia, al comune concedente, della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi e/o di eventuali appendici contrattuali.

Articolo 22 - Responsabilità

1. Il concessionario, in virtù della presente convenzione, ha la responsabilità della gestione dell'impianto in concessione, per ogni sua parte, impianto e pertinenza, presente al momento di stipula della convenzione o che verrà realizzato dal concessionario.
2. Il concessionario ha l'obbligo di sorveglianza e custodia, con le conseguenze di cui all'art. 2051 del Codice Civile in materia di responsabilità civile e penale.
3. Il concessionario è comunque responsabile di eventuali danni arrecati agli impianti e ai beni esistenti nonché d'ogni altro danno arrecato a persone o cose a causa della realizzazione degli interventi e delle attività oggetto della concessione.
4. Il concedente non assume responsabilità conseguente ai rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il concessionario e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta del concedente.
5. E' espressamente fatto divieto al Concessionario (ed ad ogni altro soggetto a lui collegato), per qualsiasi motivazione o finalità, concedere in garanzia, pegno o ipoteca tutte e o parte delle strutture, infrastrutture e degli arredi ed attrezzature, rientranti nell'oggetto della concessione e comunque realizzate in forza dell'aggiudicazione della concessione.
6. Il concessionario è responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e sicurezza del proprio personale e di terzi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro, tenendo sollevato il Concedente da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto della concessione ed è fatto obbligo di adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze a tal fine necessari.
7. Salvo le diverse e più gravi conseguenze previste dalla legge, dai regolamenti o dal presente contratto, al concessionario possono essere applicate penali da un minimo di € 230 ad un massimo di € 2.300 per le violazioni degli obblighi previsti dal presente contratto ed, in particolare, nei seguenti casi:
 - a) ritardato pagamento del canone annuale;
 - b) ritardata presentazione delle quietanze di pagamento delle polizze assicurative;
 - c) mancata o tardiva comunicazione all'ufficio indicato dal concedente di fatti, eventi o circostanze che possano incidere negativamente sulla integrità o funzionalità dell'impianto, delle strutture o degli impianti tecnologici;
 - d) mancata o tardiva comunicazione all'ufficio indicato dal concedente di fatti, eventi o circostanze che possano incidere negativamente sulla immagine del concedente nei confronti degli utenti e dei cittadini.

Articolo 23 - Revoca della concessione

1. Il Comune può esercitare, in ogni tempo, la revoca della concessione nei casi previsti dall'art. 21-quinquies della L, 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, o nei casi comunque previsti dalla vigente normativa, nel caso in cui il concessionario non provveda ad ottemperare a quanto prescritto entro i termini assegnati e in seguito a carenze riscontrate nell'ambito delle periodiche verifiche. In corrispondenza della revoca, il concessionario non potrà pretendere o eccepire alcunché e le opere di miglioria apportate all'impianto rimangono di proprietà del Comune.

2. Il Comune di Partinico ha la facoltà di revocare la concessione dell'impianto nei seguenti casi:

- a) non corretta gestione e manutenzione della struttura e, in particolare, degli impianti tecnologici come definito dall'art. 8 del presente contratto;
- b) grave inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti che dovessero perdurare nonostante formale diffida ad adempiere intimata al concessionario da parte del Comune di Partinico ;
- c) estinzione, revoca e mancato rinnovo delle fidejussioni/polizze previste dalla presente convenzione;
- d) fideiussione/polizza stipulata con una compagnia non idonea senza che il concessionario abbia provveduto a presentare nuova fideiussione/polizza con una compagnia idonea nel termine assegnato dell'Amministrazione.
- e) mancato pagamento del canone.

3. Il Comune di Partinico comunicherà a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata al Concessionario il verificarsi delle fattispecie di cui sopra, concedendo allo stesso un congruo termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per sanare e/o adempiere e, in caso di adempimento da parte del concessionario nel termine concesso, la revoca non sarà disposta.

4. E' data facoltà al concessionario di recedere anticipatamente dalla concessione con l'obbligo di preavviso di mesi uno dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione, dandone avviso scritto motivato al concedente, ma il concessionario non potrà pretendere la restituzione di quanto eventualmente versato a titolo di canone per il periodo pregresso e tutte le opere e le strutture realizzate rimarranno di proprietà del Comune di Partinico.

Articolo 24 - Decadenza dalla concessione

1. Il concessionario decade dalla concessione nel caso in cui venga a perdere uno dei seguenti requisiti previsti:

- a) non corretta gestione e manutenzione della struttura e, in particolare, degli impianti tecnologici come definito dall' art. 8 del presente contratto;
- b) grave inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti che dovessero perdurare nonostante formale diffida ad adempiere intimata al concessionario da parte del Comune di Partinico;

- c) estinzione, revoca e mancato rinnovo delle fideiussioni/polizze previste dalla presente convenzione;
 - d) fideiussione/polizza stipulata con una compagnia non idonea senza che il concessionario abbia provveduto a presentare nuova fideiussione/polizza con una compagnia idonea nel termine assegnato dell'Amministrazione.
2. Il Comune di Partinico comunicherà, a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, al concessionario il verificarsi delle fattispecie di cui sopra.
 3. Il Comune, nella comunicazione di cui sopra, può assegnare al concessionario un termine per adempiere, subordinando la decadenza al mancato adempimento, totale o parziale, entro il termine previsto.

Articolo 25 -Recesso

1. E' data facoltà al concessionario di recedere anticipatamente dalla concessione, con l'obbligo di preavviso di mesi tre dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione, dandone avviso scritto motivato al concedente.
2. Il concessionario non potrà pretendere la restituzione di quanto eventualmente versato a titolo di canone per il periodo pregresso e tutte le opere e le strutture realizzate rimarranno di proprietà del Comune di Partinico.

Art. 26 – Clausola risolutiva espressa

Costituisce causa di risoluzione di diritto della presente convenzione, a norma dell'art. 1456 del Codice Civile, con conseguente incameramento della cauzione e risarcimento del danno, il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

- a) scioglimento, cessazione dell'associazione sportiva;
- b) perdita dei requisiti di ordine generale;
- c) cessione o sub concessione della convenzione;
- d) frode o malafede nell'esecuzione della convenzione;
- e) mancata presentazione delle quietanze di pagamento dei ratei delle polizze assicurative;

Articolo 27 - Domicilio

Il concessionario dichiara di eleggere il domicilio presso l'impianto affidato in concessione, presso il quale il Comune concedente può effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al rapporto concessorio.

Articolo 28 - Dati personali

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs 196/2003), così come aggiornato dal Dlgs 101/2018), si informa che il Titolare del trattamento è il Comune di Partinico, con sede in P.zza Umberto I ,3 , in persona del Dott. Giuseppe Misuraca. Il Responsabile del trattamento è il Dott. Giuseppe Misuraca, Dirigente del Settore 3 Servizio Economico-Finanziari. Il Responsabile della protezione dei dati è stato individuato in Dott. Giuseppe Misuraca.

Il trattamento dei dati personali avviene per:

- svolgere le attività istituzionali e gestire i procedimenti di competenza;
- verificare le dichiarazioni sostitutive prestate degli interessati nell'ambito dei procedimenti attivati su iniziativa degli interessati od'ufficio;
- prestare i servizi richiesti dagli interessati;
- dare esecuzione ai contratti di cui il Comune di Partinico è parte.

Il trattamento è consentito, per gli scopi indicati sopra, da disposizioni di legge e da altri atti aventi forza di legge.

Il Comune di Partinico raccoglie, registra, organizza conserva, estrae, consulta, utilizza, comunica, diffonde, raffronta, interconnette, cancella i dati personali conformemente alle disposizioni contenute nel GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati 2019 nelle disposizioni normative (comunitarie, statali e regionali) di settore, utilizzando sia mezzi cartacei che strumenti informatici.

I dati personali vengono trattati per il tempo previsto dalle disposizioni normative di settore e per tutto il tempo necessario a consentire l'erogazione dei servizi richiesti, l'esecuzione dei contratti di cui gli interessati sono parte, e tutte le altre necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica, anche da parte di altre Pubbliche Amministrazioni, nonché per consentire l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del diritto di accesso civico.

I dati personali possono essere:

1. comunicati (cioè resi conoscibili a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione)a:
 - altre Pubbliche Amministrazioni;
 - società partecipate dal Comune di Partinico per lo svolgimento delle funzioni affidate o per l'erogazione di servizi;
 - soggetti privati per l'esecuzione dei contratti di cui il Comune di Partinico è parte;
 - soggetti privati alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge n. 241/1990 e dal “ Regolamento dell'accesso civico e dell'accesso agli atti ” di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n 29 del 28/03/2019;
2. diffusi (cioè resi conoscibili a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione o consultazione)attraverso:
 - pubblicazione all'Albo Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR e dalle norme di settore;
 - pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”, alle condizioni e con le modalità previste dal Dlgs 14 marzo 2013 n. 33 (accesso civico).
3. Il concessionario ha l'obbligo di fornire i dati richiesti dal Comune di Partinico ed il mancato, inesatto o incompleto conferimento dei dati ha come conseguenza:

- l'impossibilità di proseguire o concludere i procedimenti attivati dagli interessati, che, di conseguenza e a seconda dei casi, saranno sospesi, interrotti, archiviati o avranno esito negativo;
- l'impossibilità di erogare i servizi richiesti dagli interessati;
- l'impossibilità di sottoscrivere o dare esecuzione ai contratti di cui gli interessati siano parte.

4. Il concessionario che conferisce i dati ha diritto di:

- ottenere dal Comune di Partinico la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che lo riguardano e di accedere ai dati e alle informazioni indicate nell'articolo 15 del GDPR;
- ottenere dal Comune di Partinico la rettifica dei dati che lo riguardano e l'integrazione dei dati incompleti di cui all'art. 16 del GDPR;
- ottenere dal Comune di Partinico la cancellazione dei dati che lo riguardano alle condizioni indicate nell'articolo 17 del GDPR;
- ottenere dal Comune di Partinico la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano alle condizioni indicate nell'articolo 18 del GDPR;
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati che lo riguardano alle condizioni indicate nell'articolo 21 del GDPR.

Qualora il concessionario ritenga che il trattamento dei dati operato dal Comune di Partinico abbia violato le disposizioni del regolamento, può proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in base all'articolo 77 del GDPR.

Qualora il concessionario ritenga che il trattamento dei dati operato dal Comune di Partinico abbia violato i diritti di cui gode in base al regolamento, può ricorrere all'Autorità Giudiziaria, in base all'articolo 79 del GDPR.

Articolo 29 – Disposizioni generali e finali

1. Il presente atto verrà registrato applicando quanto disposto dalla normativa vigente per atti soggetti ad I.V.A. Il concessionario chiede di conseguenza l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.
2. Al concessionario fanno carico, senza diritto di rivalsa, tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti il presente atto, ivi compresi bolli, diritti, spese di registrazione e quant'altro occorra per dare corso legale alla concessione.
3. Il rapporto tra il concedente ed il concessionario si configura come un atto di concessione di impianto sportivo, ai sensi del vigente regolamento degli impianti sportivi del Concedente, ed è regolato dal medesimo e dal Regolamento per la gestione del patrimonio per le parti non disciplinate dal presente contratto.

4. E' individuato il Foro di Palermo quale autorità giudiziaria competente a dirimere eventuali controversie derivanti dal presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Partinico.....

Per l'Associazione/Società sportiva/Cooperativa.....
.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e ss. del Codice civile, il concessionario dichiara espressamente di accettare le clausole contenute negli artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, 23,24,25,26,27,28, 29 del presente atto.

Per l'Associazione/Società sportiva/Cooperativa dilettantistica
Il responsabile legale

RELAZIONE TECNICA

Relazione tecnica sullo stato di fatto dell'impianto Sportivo " Ninni Cassarà " (Campi da tennis Comunali) sito in Partinico (PA) via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 2, identificato nel N.C.E.U., al foglio n. 12 particella 3743 sub 2.

RELAZIONE TECNICA

OGGETTO: Relazione Tecnica sullo stato di fatto dell'Impianto Sportivo Polivalente "Ninni Cassarà" (Campi da Tennis Comunali) sito a Partinico (PA) in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 2, identificato nel N.C.E.U. al Foglio n.12 particella 3743 sub 2.

DITTA: Comune di Partinico

PREMESSA

La presente relazione è stata redatta dal sottoscritto Geom. Filippo Bommarito, nella qualità di Tecnico dell'Ufficio Patrimonio del Settore 3 - Servizi Economico Finanziari del Comune di Partinico, su incarico ricevuto dal suddetto Ufficio, al fine di effettuare un sopralluogo nell'impianto sportivo in oggetto e predisporre la seguente relazione.

Oggetto della presente relazione è delineare lo stato di conservazione e fruibilità dell'Impianto sportivo, elencando anche i punti critici riscontrati.

Per tale Impianto Sportivo è stata rilasciata l'Agibilità/Abitabilità giusta SCA prot.501 del 10/01/2020.

In data 26/08/2020 è stato effettuato il sopralluogo nell'impianto Sportivo in oggetto.

DATI CATASTALI

L'area in cui insiste l'Impianto Sportivo in oggetto è sita nel territorio del Comune di Partinico (PA) in Carlo Alberto Dalla Chiesa n.2, e ricade nel N.C.E.U. al foglio di mappa 12, particella 3742, sub. 2, categoria D/6, con rendita catastale pari a 7.630,00 Euro.

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO ALLO STATO ATTUALE

L'Impianto Sportivo oggetto della presente relazione tecnica, è costituito da un unico lotto di terreno confinante ad Ovest e Nord con la Via Carlo Albero Dalla Chiesa, mentre a Est e Sud con altri lotti di proprietà ed ha una superficie complessiva di circa 9000 mq.

L'Impianto Sportivo nello specifico è costituito attualmente da:

- n. 4 campi da tennis scoperti (campo A, B, C, D) tutti recintati con rete metallica, e con pavimentazione in mateco.
- n. 1 campo polifunzionale, anch'esso recintato con rete metallica e pavimentazione in mateco.
- n. 1 gradinata (tribuna scoperta) connessa ai campi da tennis.
- n. 2 campi da bocce.
- n. 1 campo di minigolf.
- n. 1 campo di minigolf bambini.
- n. 1 WC bocce: ovvero un corpo di fabbrica ad una elevazione fuori terra connesso ai campi di bocce.
- n. 1 WC tennis: ovvero un corpo di fabbrica ad una elevazione fuori terra connesso ai campi di tennis.
- n. 1 muro di allenamento;
- n. 1 ufficio: ovvero un corpo di fabbrica ad una elevazione fuori terra situato vicino l'entrata del lotto, che comprende i locali destinati ad uffici.
- n.1 spogliatoi: ovvero un corpo di fabbrica ad una elevazione fuori terra situato anch'esso vicino l'entrata dell'Impianto Sportivo e adiacente agli Uffici, che comprende i locali spogliatoi/docce divisi per sesso.
- n.1 locale tecnico: ovvero un corpo di fabbrica ad una elevazione fuori terra.

L'Impianto Sportivo risulta essere carente delle necessarie manutenzioni, che lo hanno portato nel corso del tempo, ad uno stato di vetustà e obsolescenza degli elementi costitutivi.

Si è riscontrato anche la mancanza di un contatore idrico, dato che allo stato attuale l'impianto è allacciato direttamente alla rete di distribuzione comunale.

Quindi alla luce del sopralluogo effettuato e dai fascicoli fotografici allegati alla presente, si evidenziano vari punti di criticità che verranno elencati nel paragrafo successivo.

CRITICITA' DELL'IMPIANTO SPORTIVO

I punti critici riscontrati con il sopralluogo effettuato, evidenziano una mancata manutenzione dell'Impianto Sportivo in oggetto, ovvero la mancanza di quei interventi che riguardano: le opere di riparazione, rinnovamento e/o sostituzione degli elementi, e le opere necessarie ad integrare e mantenere in efficienza l'Impianto Sportivo nel suo complesso.

Nello specifico le criticità riscontrate sono le seguenti:

- Mancata manutenzione dei viali, ovvero la presenza di erbacce e il mancato ripristino del manto pedonale ove necessario.
- Mancato ripristino del manto di pavimentazione in mateco dei campi da tennis, con presenza di vari lesioni su gran parte della pavimentazione, e una discontinuità superficiale per errata rasatura del manto stesso.
- Mancato ripristino del manto di pavimentazione in piastrelle del campo polifunzionale, che presenta gravi lesioni su una porzione della pavimentazione.
- Assenza di porzioni di recinzione dei campi da gioco, e precarietà strutturale dei montanti della stessa, altamente corrosi.
- Presenza di fenomeni di umidità di risalita capillare diffusa all'interno del locale spogliatoio, locale tecnico e locale WC bocce.
- Mancato ripristino dei campi destinati a minigolf, con presenza di erbacce e cordoli di delimitazione del manto di pavimentazione degradati.
- Mancato ripristino dei campi di bocce, ovvero cordoli di delimitazione del manto di pavimentazione degradati.
- Assenza parziale e/o totale di linee di gronda e pluviali in quasi tutti i corpi di fabbrica dell'Impianto Sportivo (locali ufficio, locali spogliatoio, WC bocce, WC tennis), che comportano la presenza di fenomeni di umidità d'acqua piovana sulla struttura stessa.
- Degradati sulla struttura in C.A. dei muri perimetrali, ovvero distacco parziale del copriferro, esfoliazione e lesioni, in particolar modo sui pilastri.

- Presenza di alcuni pozzetti d'ispezione lungo i viali, che comportano una discontinuità del manto pedonale, che mettono a rischio la marcia del pedone.
- Presenza di lesioni superficiali nella gradinata (tribuna scoperta) in c.a.
- Locale tecnico accessibile facilmente a chiunque e non solo al personale addetto, per la mancanza di serratura nelle porte di ingresso ai locali.
- Assenza di contatore idrico, per un eventuale allaccio di nuova utenza presso il gestore di servizi idrico (AMAP).
- Mancato ripristino del muro perimetrale di contenimento a confine Sud-Est con altra ditta (in prossimità del campo di minigolf bambini), che risulta essere attualmente a rischio crollo per cedimento, e con un puntellamento provvisorio non adeguato.
- Presenza di lesione verticale strutturale su muro perimetrale di contenimento a confine Sud-Est con altra ditta (in prossimità dei locali adibiti ad ufficio).
- Presenza di erbacce alla base dei muri perimetrali, sia internamente che esternamente all'Impianto Sportivo.

Per quanto riguarda le dimensioni ed il posizionamento si rimanda agli allegati grafici ed ai rilievi fotografici allegati.

Si allega alla presente:

- Estratto di mappa.
- Stralcio del PRG.
- Elaborato planimetrico.
- Immagine aerofotografica.
- Certificato catastale.
- Planimetria catastale.
- Rilievo fotografico struttura sportiva allegato A.
- Rilievo fotografico stato di conservazione struttura sportiva allegato B.

Tanto per dovere d'ufficio.

Partinico, li 01-09-2020

Il Tecnico


(Geom. Filippo Bommarito)

CALCOLO DEL CANONE ANNUO

CONVENZIONE REP.6952 DEL 22/04/2010	€. 69.000,00
CANONE ANNUO	€. 6.900,00
RIVALUTAZIONE MONETARIA ISTAT ALLA DATA DEL 31/08/2020	€. 8.337,10
A DECURTARE LO STATO DI VETUSTA' DI ALCUNE PARTI DELLA STRUTTURA COME RIPOSTATO NELLA RELAZIONE TECNICA	€. 337,10
RESTANO	€. 8.000,00 ANNUE
OVVERO	€. 4.000,00 SEMESTRALI

IL TECNICO



Calcolo Interessi Legali e Rivalutazione

Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente

Capitale Iniziale: € 6.900,00

Data Iniziale: 22/04/2010

Data Finale: 31/08/2020

Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)

Decorrenza Rivalutazione: Aprile 2010

Scadenza Rivalutazione: Agosto 2020

Indice Istat utilizzato: FOI generale

Dal:	Al:	Capitale Rivalutato:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
22/04/2010	31/12/2010	€ 7.079,40	1,00%	253	€ 49,07
01/01/2011	22/04/2011	€ 7.079,40	1,50%	112	€ 32,58
22/04/2011	31/12/2011	€ 7.307,10	1,50%	253	€ 75,97
01/01/2012	22/04/2012	€ 7.307,10	2,50%	113	€ 56,55
22/04/2012	22/04/2013	€ 7.389,90	2,50%	365	€ 184,75
22/04/2013	31/12/2013	€ 7.424,40	2,50%	253	€ 128,66
01/01/2014	22/04/2014	€ 7.424,40	1,00%	112	€ 22,78
22/04/2014	31/12/2014	€ 7.403,70	1,00%	253	€ 51,32
01/01/2015	22/04/2015	€ 7.403,70	0,50%	112	€ 11,36
22/04/2015	31/12/2015	€ 7.376,10	0,50%	253	€ 25,56
01/01/2016	22/04/2016	€ 7.376,10	0,20%	113	€ 4,57
22/04/2016	31/12/2016	€ 7.500,30	0,20%	253	€ 10,40
01/01/2017	22/04/2017	€ 7.500,30	0,10%	112	€ 2,30
22/04/2017	31/12/2017	€ 7.534,80	0,10%	253	€ 5,22

Utilizziamo cookie proprietari per i nostri servizi e cookie di terze parti per mostrati annunci personalizzati.

22/04/2019	31/12/2019	€ 7.590,00	0,80%	253	€ 42,09
01/01/2020	22/04/2020	€ 7.590,00	0,05%	113	€ 1,17
22/04/2020	31/08/2020	€ 7.590,00	0,05%	131	€ 1,36

Indice alla Decorrenza: 137

Indice alla Scadenza: 102,5

Raccordo Indici: 1,47

Coefficiente di Rivalutazione: 1,1

Totale Rivalutazione: € 690,00


Capitale Rivalutato: € 7.590,00

Totale Colonna Giorni: 3784

Totale Interessi: € 747,10

Rivalutazione + Interessi: € 1.437,10

Capitale Rivalutato + Interessi: € 8.337,10




ESTRATTO DI MAPPA

ORIENTAMENTO



LEGENDA

- 1 - CAMPO DA TENNIS
- 2 - CAMPO POLIFUNZIONALE
- 3 - CAMPO DI BOCCIE
- 4 - CAMPO DI MINIGOLF
- 5 - W.C. BOCCIE
- 6 - W.C. TENNIS
- 7 - MURO DI ALLENAMENTO
- 8 - UFFICIO
- 9 - SPOGLIATOI
- 10 - CAMPO DI MINIGOLF BAMBINI
- 11 - LOCALE TECNICO
- 12 - TRIBUNA
- 13 - CAMMINAMENTI
- 14 - AIUOLE



VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA


VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA

PLANIMETRIA

ELABORATO PLANIMETRICO



IMMAGINE AEROFOTOGRAFICA



Direzione Provinciale di Palermo
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 26/08/2020

Data: 26/08/2020 - Ora: 08.59.43 Fine

Visura n.: T13506 Pag: 1

Dati della richiesta	Comune di PARTINICO (Codice: G348)	
Catasto Fabbricati	Provincia di PALERMO	
	Foglio: 12 Particella: 3743 Sub.: 2	

Unità immobiliare

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA			
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe		Consistenza	Superficie Catastale	Rendita
1		12	3743	2			D/6				Euro 7.630,00	VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 04/12/2018 protocollo n. PA0238911 in atti dal 04/12/2018 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 63687.1/2018)
Indirizzo: VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA n. 2 piano: T.												
Notifica effettuata con prot. n. PA0239638/2018 del 05/12/18												
Annotazioni di studio: classamento e rendita rettificati (d.m. 701/94)												

INTESTATO

N. 1	COMUNE DI PARTINICO con sede in PARTINICO	DATI ANAGRAFICI
		CODICE FISCALE 00601920820*
		DIRITTI E ONERI REALI (1) Proprieta' per 1/1

Mappali Terreni Correlati
Codice Comune G348 - Sezione - Foglio 12 - Particella 3743

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

ALLEGATO A


RILIEVO FOTOGRAFICO

**STRUTTURA SPORTIVA (CAMPI DA TENNIS)
VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA
PARTINICO (PA)**



LEGENDA

- 1 - CAMPO DA TENNIS
 - 2 - CAMPO POLIFUNZIONALE
 - 3 - CAMPO DI BOCCHE
 - 4 - CAMPO DI MINIGOLF
 - 5 - W.C. BOCCHE
 - 6 - W.C. TENNIS
 - 7 - MURO DI ALLENAMENTO
 - 8 - UFFICIO
 - 9 - SPOGLIATOI
 - 10 - CAMPO DA MINIGOLF BAMBINI
 - 11 - LOCALE TECNICO
 - 12 - TRIBUNA
 - 13 - CAMMINAMENTI
 - 14 - AIUOLE
- Foto x
Foto OTTICO FOTOGRAFICO



VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA

VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA




FOTO N° 1 INGRESSO




FOTO N° 2 WC TENNIS




FOTO N°3 CAMPO A




FOTO N°4 CAMPO A




FOTO N° 5 MURO DI ALLENAMENTO

F




FOTO N° 6 CAMPO B



FOTO N° 7 TRIBUNA



FOTO N° 8 CAMPO C




FOTO N° 9 CAMPO C



FOTO N° 10 CAMPO D




FOTO N° 11 CAMPO D



FOTO N°12 CAMPO MINIGOLF




FOTO N°13 CAMPO MINIGOLF



FOTO N° 14 CAMPO POLIFUNZIONALE



FOTO N° 15 WC Bocce




FOTO N° 16 CAMPO DI BOCCE




FOTO N° 17 UFFICI E SPAGLIATOI




FOTO N° 18 UFFICI




FOTO N° 19 CAMPO MINIGOLF BAMBINI




FOTO N° 20 LOCALE TECNICO





FOTO N° 21 LOCALE INTERNO SPOGLIATOIO



OSTO N° 22 INTERNO SPOLLIATO DI DOCCIA


ALLEGATO B

RILIEVO FOTOGRAFICO


**STATO DI CONSERVAZIONE STRUTTURA
SPORTIVA (CAMPI DA TENNIS) VIA CARLO
ALBERTO DALLA CHIESA PARTINICO (PA)**



PAVIMENTAZIONE VIALE PEDONALE




MONTANTI E RETE DI RECINZIONE




MONTANTI E RETE DI RECINZIONE



RETE DI RECINZIONE




DISTACCO COPRIFERRO DEI MURI PERIMETRALI




DISTACCO COPRIFERRO DEI MURI PERIMETRALI




POZZETO VIALE PAVIMENTAZIONE PEDONALE




LESIONI SUPERFICIALI GREDINATA (TRIBUNA SCOPERTA)



ACCESO LOCALE TECNICO




INTERNO LOCALE TECNICO



INTERNO LOCALE TECNICO



INTERNO LOCALE TECNICO



MURO PERIMETRALE A RISCHIO CROLLO



MURO PERIMETRALE A RISCHIO CROLLO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "NINNI CASSARA" III ZONA PEEP C/DA RACCUGLIA PARTINICO AD ESCLUSIONE DEL CAMPO DA MINIGOLF PER BAMBINI IN QUANTO OGGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA RECINZIONE PERIMETRALE DA REALIZZARE.

AL COMUNE DI PARTINICO
Piazza Umberto I, n.3
90047 Partinico (PA)

OGGETTO: schema per la formulazione dell'offerta economica

Il/la sottoscritto/a, nato/a a.....il
..... e residente in via.....
nella sua qualità di legale rappresentante di:

- Associazione Sportivadilettantistica;
- Società Sportiva/cooperivadilettantistica

Informa

- Singola;
- Associata;

con denominazione
con sede nel Comune di.....
Codice Fiscale/P. IVA n.....
per l'appalto del servizio di cui all'oggetto

OFFRE

il seguente rialzo percentuale da applicare sull'importo del canone concessorio a base di gara di cui al punto 5.1) dell'Avviso pubblico:

..... % (in due cifre)

.....% (in lettere)

Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del d.lgs 50/2016, lo scrivente dichiara che gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ammontano ad €.....

....., lì

Firma

N.B. Nel caso l'offerta sia presentata da operatori economici che partecipano in una delle forme plurisoggettive (es. raggruppamenti o associazioni temporanei di impresa, coassicurazioni, consorzi, etc), la stessa dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le associazioni/imprese facenti parte del raggruppamento/coassicurazione/consorzi.